



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0019522 P-4.8.2.8
del 03/07/2023



47139729

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Dipartimento sviluppo sostenibile
- Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto eolico di 6 aerogeneratori per un totale di 36 MW ubicato nel comune di Guagnano (LE) e relative opere di connessione nei comuni di Salice Salentino, Erchie, Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Grottaglie, Francavilla Fontana e Oria.
Proponente: Sorgenia Renewables Italia S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Stefano Di Biase



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 2736 del 3 febbraio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Guagnano (LE), incluso un sistema di accumulo da 18 MW e le opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nei comuni di San Pancrazio Salentino (LE), Erchie (BR) ed Avetrana (TA), proposto da Sorgenia Renewables S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di sei aerogeneratori, ciascuno dei quali alto al mozzo 115 metri e con rotore tripala del diametro di 170 metri per un'altezza complessiva di 200 metri, da collocarsi nel comune di Guagnano (LE), di potenza unitaria pari a 6 MW, per una



Presidenza del Consiglio dei Ministri

potenza complessiva di 36 MW e relative opere annesse e di interconnessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dall'allora Ministero della transizione ecologica, la Sorgenia Renewables S.r.l., con nota del 17 dicembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che tale istanza è stata poi perfezionata in data 24 gennaio 2022;

ATTESO che l'allora Ministero della transizione ecologica, con nota del 24 febbraio 2022, dichiarava procedibile l'istanza, e comunicava alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della documentazione progettuale, dando avvio alla consultazione pubblica;

PRESO ATTO che, a seguito di ripubblicazione sul sito internet istituzionale delle integrazioni trasmesse dal proponente, il termine ultimo per presentare osservazioni veniva stabilito nella data del 22 settembre 2022;

PRESO ATTO, dunque, della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso e della documentazione concernente la presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, iniziata il 24 febbraio 2022 e conclusasi in data 22 settembre 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 75 del 24 ottobre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso l'allora Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del menzionato progetto, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite dalla stessa Commissione, e parere favorevole al Piano preliminare delle terre e rocce da scavo, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite dalla stessa Commissione;

VISTA la nota n. 674 del 18 gennaio 2023, con la quale il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tenuto conto dei pareri e dei contributi istruttori endoprocedimentali resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo di Taranto e dai Servizi II e II della propria Direzione Generale competente, ha comunicato parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante il progetto in esame;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel menzionato parere n. 75 del 24 ottobre 2022, ha ritenuto che, a seguito di verifica in ambiente GIS, svolta in data 9 ottobre 2022, la denominazione "Progetto di impianto eolico di 6 aerogeneratori per un totale di 36 MW ubicato nel comune di Guagnano (LE) e relative opere di connessione nei comuni di Salice Salentino (LE), Erchie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(BR), Brindisi, San Pietro Vernotico (BR), Cellino San Marco (BR), Francavilla Fontana (BR), Oria (BR) e Grottaglie (TA). È previsto un sistema di accumulo di 18 MW” non sia corretta, dovendosi escludere i comuni di Salice Salentino, Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Grottaglie, Francavilla Fontana e Oria;

RILEVATO che il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella nota n. 674 del 18 gennaio 2023, ha affermato che *“gli aerogeneratori sono concentrati nel comune di Guagnano e i cavidotti di collegamento interessano i territori dello stesso Guagnano (LE), San Pancrazio Salentino (BR), Avetrana (TA) ed Erchie (BR)”*;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall’inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell’ambito di un’area vasta pari a 50 volte l’altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 10 chilometri;

PRESO ATTO che la realizzazione dell’impianto determinerebbe, ad avviso del Ministero della cultura, una *“significativa compromissione dei valori paesaggistici e culturali espressi dal territorio, venendo a costituire un grave detrattore paesaggistico con le sue pesanti interferenze visive e la compromissione di un paesaggio rurale che conserva ancora rilevanti valori identitari e storici”*;

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha ravvisato che *“l’area oggetto di intervento non ricade interamente in area idonea ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021”* in quanto parte dell’impianto ricade all’interno della fascia di rispetto che prevede una distanza dai beni vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 esistenti nei centri abitati di San Pancrazio Salentino, San Donaci e Guagnano e che gli aerogeneratori di progetto sono in prossimità di Canale Iaia e Canale Lamia;

TENUTO CONTO, che il Ministero della cultura ha comunicato di ritenere che *“non sia possibile indicare modifiche progettuali o prescrizioni, stante la natura stessa dell’intervento e le caratteristiche paesaggistiche del territorio di localizzazione, tali da rendere l’impianto compatibile paesaggisticamente”*;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha rappresentato che gli aerogeneratori WTG 1, 2 e 3 sono collocati nelle immediate adiacenze della zona di interesse archeologico de “Li Castelli”, che l’aerogeneratore WTG 3 e il cavidotto interno all’impianto interferiscono direttamente con l’evidenza archeologica di cui all’unità Topografica 1 e che dunque *“il progetto in valutazione, oltre ad implicare potenziali impatti diretti sul patrimonio archeologico, costituirebbe anche un fattore di interferenza visiva notevole, configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in contrasto con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell’area”*;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha rappresentato la presenza, nelle aree contermini al progetto, di aree tutelate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e di beni vincolati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere b), c), f) e m), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, che risultano, altresì, indicati e perimetrati nel Piano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Paesaggistico Territoriale Regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero della cultura nel menzionato parere ha rilevato che gli aerogeneratori in progetto sono contigui o prossimi ad altri impianti eolici realizzati e in corso di realizzazione, nonché ad altri impianti fotovoltaici e che, pertanto, il progetto non sarebbe *“adeguato ai Criteri e Linee Guida per l'integrazione e la valutazione degli impatti cumulativi per un corretto inserimento nel paesaggio: DM 10.09.2010 e DGR n 2122 del 23.10.2012”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 75 del 24 ottobre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, e che *“da una verifica in ambiente GIS, la Commissione ha confermato l'assenza di particolari beni naturali e culturali quali ulivi monumentali all'interno e nei pressi dell'area di progetto”*;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con la fascia di rispetto dei beni vincolati ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 42 del 2004 non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto essa richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate in concreto e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere, afferma che dalla relazione archeologica del proponente *“si rileva che il rischio archeologico relativo all’opera è generalmente di grado molto basso”* e che *“Per ogni punto di osservazione il Proponente ha verificato la presenza del cosiddetto “effetto selva”, con il risultato che, a parte il sito archeologico “Li Castelli” dove l’impatto è contenuto, non ci sono posizioni nelle quali infatti una pluralità di aerogeneratori sono osservabili in sovrapposizione prospettica ingombrando il campo visivo dell’osservatore”*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere, ha rilevato che *“Le aree interessate dall’impianto eolico, dalla stazione di Utenza e dalla stazione RTN non risultano ricadere in aree sottoposte a vincoli paesaggistici”*;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero della cultura, nel menzionato parere, ha rilevato che *“gli aerogeneratori e i cavidotti non interferiscono direttamente, nel loro sedime, alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico”*;

CONSIDERATO che, con riferimento agli eventuali impatti cumulativi e alla presenza alla data del 9 ottobre 2022 di due impianti in via di autorizzazione all’interno di un’area buffer di 5 chilometri rispetto all’area dell’impianto, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha affermato che *“la Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, ritiene che l’opera sia compatibile per quanto concerne gli impatti cumulativi, fatto salvo quanto prescritto nella Condizione ambientale relativa agli aspetti progettuali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere, afferma che *“l’installazione degli aerogeneratori determina una modestissima occupazione di suolo agrario dovuta alla realizzazione della fondazione di sostegno, e che tale realizzazione non incide sulle coltivazioni DOC, DOCG, IGT e DOP presenti né limita le attività silvopastorali praticate. Pertanto, la Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame, tenendo conto della natura dell’opera e dei suoi potenziali impatti, ritiene il progetto compatibile dal punto di vista ambientale per la Componente ambientale Territorio e patrimonio agroalimentare fatto salvo il rispetto delle Condizioni Ambientali relative alla Componente territorio e patrimonio agroalimentare”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel menzionato parere ha affermato di ritenere *“valida la scelta progettuale adottata sotto il profilo della minimizzazione degli impatti ambientali fatto salvo il rispetto delle specifiche Condizioni Ambientali relative agli aspetti progettuali”*;

CONSIDERATO, altresì, che, come evidenziato dalla citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono state valutate *“le eventuali interferenze del parco eolico con le aree NO-FER delimitate*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dalla regione Puglia e con le aree protette”, potendosi rilevare dalle immagini contenute nella menzionata relazione che lo stesso parco eolico non è collocato in una di tali aree;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che *“le aree strettamente occupate dall’intervento non risultano oggetto di provvedimenti di tutela diretta o indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004, sia vigenti che in itinere”* e che *“gli aerogeneratori e i cavidotti non interferiscono direttamente, nel loro sedime, alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico”*, come affermato dal Ministero della cultura nel citato parere n. 674 del 18 gennaio 2023;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-quater) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri, come da comunicazione del 26 giugno 2023;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico ubicato nel comune di Guagnano (LE), con relative opere di connessione e sistema di accumulo, della Sorgenia Renewables S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 75 del 24 ottobre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Mel".